

## Unione europea

1.7 Nel mese di dicembre è stato pubblicato:

- [Regolamento \(UE\) 2019/2075 della Commissione del 29 novembre 2019 che adotta le modifiche dei riferimenti all'IFRS Conceptual Framework](#)

In diversi Principi contabili sono stati aggiornati i riferimenti esistenti al precedente *Conceptual Framework*, sostituendoli con riferimenti al nuovo *Conceptual Framework*.

Le società applicano le modifiche a partire dal 1° gennaio 2020.

## OIC

### *Attività nazionale*

1.8 L'OIC ha ricevuto e discusso una richiesta di chiarimento in merito all'ambito di applicazione del par. 73 dell'OIC 19 *Debiti*, che tratta dell'eliminazione contabile di un debito. Di seguito si riporta la bozza di risposta dell'OIC al quesito sottoposto. Si chiede cortesemente di inviare eventuali osservazioni entro il 14 febbraio 2020 al seguente indirizzo mail [oiic@fondazioneoic.it](mailto:oiic@fondazioneoic.it).

#### **Bozza di risposta alla richiesta di chiarimento**

##### **OIC 19 Debiti**

L'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito all'ambito di applicazione del par.73 dell'OIC 19 – Debiti che tratta dell'eliminazione contabile di un debito.

In particolare è stato chiesto di precisare se il cambio della controparte (ad esempio in caso di cessione del credito), la modifica della forma giuridica del debito (ad esempio da finanziamento a titolo obbligazionario) oppure il cambio della valuta di per sé diano luogo all'eliminazione contabile del debito.

Il par. 73 dell'OIC 19 stabilisce che:

1. *“la società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita”;*
2. *“l'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso.”;*
3. *“quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito*

*di cui all'Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.”.*

Pertanto, la regola generale stabilita dalla prima parte del par. 73 è quella dell'eliminazione contabile del debito quando l'obbligazione risulta estinta. Tuttavia, nella seconda parte, lo stesso par. 73 prevede un'eccezione alla regola generale nei casi in cui a seguito dell'estinzione viene contratto un nuovo debito con la medesima controparte. In tali circostanze l'eliminazione contabile avviene solo quando i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso.

Infine, nella terza parte, il par. 73 disciplina i casi di modifiche contrattuali intervenute in costanza del medesimo debito, prevedendone l'eliminazione contabile, e la rilevazione del nuovo debito, solo in presenza di una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso.

Pertanto il cambio di controparte non dovuta all'estinzione della precedente obbligazione, come nel caso di una cessione del credito a terzi da parte del creditore, rientra in quest'ultima parte del par. 73. In tali casi, infatti, per procedere all'eliminazione contabile del debito si deve valutare se la modifica contrattuale determini un sostanziale effetto sulle previsioni dei flussi futuri di cassa connessi al debito.

Nel caso del cambio di forma giuridica, ad esempio per estinzione del debito da finanziamento e successiva emissione di un titolo obbligazionario, rileva il cambio o meno della controparte al fine di stabilire se dovranno essere osservate le regole contenute nella prima o nella seconda parte del paragrafo 73.

Infine nel caso di cambio di valuta, escludendo l'ipotesi dell'estinzione del debito disciplinata dalla prima parte del par. 73, andranno valutati gli effetti sostanziali sui flussi futuri di cassa connessi al debito ai sensi della seconda o della terza parte del par. 73 in base alle circostanze specifiche della negoziazione.

Alla luce di quanto sopra non si ravvede la necessità di un intervento dell'OIC di carattere interpretativo o emendativo.

#### 1.9 Nel mese di dicembre l'OIC ha pubblicato una [survey sul tema del leasing](#).

Il Decreto Legislativo 139/2015 non ha apportato alcun cambiamento alla vigente disciplina per la contabilizzazione dei contratti di leasing. Le ragioni di tale scelta sono illustrate nella Relazione al D.lgs. 139/2015 nella quale si spiega che “*si è ritenuto ...*

*preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo”.*

Con l'entrata in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2019, del nuovo principio internazionale sul leasing, l'IFRS 16, si è definito il quadro regolatorio internazionale cui la Relazione fa riferimento.

Tra le prerogative che la legge riconosce all'OIC (vedi art. 9-bis del Decreto Legislativo 38/2005) vi è quella di fornire “*supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile*”. Rientra quindi tra i compiti dell'OIC quello di fornire al Legislatore elementi utili per valutare eventuali iniziative da intraprendere.

Ciò premesso, l'OIC intende raccogliere l'opinione degli operatori nella prospettiva di ottenere gli elementi necessari per promuovere in sede legislativa un'eventuale modifica del piano regolamentare vigente.

A tal fine si è deciso di procedere alla pubblicazione di una specifica *survey* sul tema del leasing. Il termine per partecipare alla *survey* è il 6 marzo 2020.